

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Mara Minardi



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 16 DEL 04/02/2015

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA R.G. N. 362/2009 - MARINA PICCOLA S.R.L./COMUNE DI CATTOLICA - RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE E NOMINA NUOVO LEGALE

Copia della presente deliberazione nr. 16 del 04/02/2015 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 10/02/2015

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, senza reclami, (Art.124, co.1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro, del mese di febbraio, alle ore 10:00 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	CIBELLI LEO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P
6	SIGNORINI FABRIZIO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 15 (proponente:Sindaco Cecchini Piero) predisposta in data 29/01/2015 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 04/02/2015 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 dott. Daniele Cristoforetti;
- b) - Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 04/02/2015 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. Daniele Cristoforetti;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 15

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 DEL 29/01/2015

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA R.G. N. 362/2009 - MARINA PICCOLA S.R.L./COMUNE DI CATTOLICA - RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE E NOMINA NUOVO LEGALE

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 01
SERVIZIO: UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Daniele Cristoforetti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

VISTO il ricorso al TAR dell'Emilia Romagna – Bologna notificato presso la civica residenza in data 24.03.2009 (prot. n. 008148) dalla società OMISSIS per l'annullamento della “Comunicazione prot. 32677/08 del Comune di Cattolica, Ufficio Demanio Marittimo, avente ad oggetto richiesta canoni demaniali ed imposta regionale per gli anni 2007 e 2008 (Doc. A); di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso ancorchè non conosciuto”;

VISTI i motivi del suddetto ricorso: “1) Violazione di legge sub art. 3, 7 e 8 della L. 241/1990, Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, omessa motivazione e carenza di istruttoria; 2) Violazione di legge art. 3 e ss. Della L. 241/1990, D.M. 343/98; Art. 03 D.L. 400/93 – Carenza di istruttoria e difetto di motivazione; 3) Violazione di legge art. 39 Cod. Nav., art. 19 DPR 328/1952, D.M. 343/1998 – DPR 509/97 – D.M. 14 aprile 1998 – Errata e falsa applicazione dell'art. 03 D.L. 400/93 convertito in L. 494/93 – Eccesso di potere per travisamento dei

presupposti ed errore di fatto e diritto, illogicità ed irragionevolezza”;

VISTE le conclusioni così testualmente rassegnate dalla società ricorrente: “Che l'Ill.mo T.A.R. per la Regione Emilia Romagna voglia annullare gli atti impugnati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 163 del 08.11.2010 veniva deliberato di resistere nel suddetto giudizio dando incarico all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione Comunale, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

VISTO che l'Avv. Berti assumeva, pertanto, l'incarico conferitogli depositando in data 13.03.2014 memoria di costituzione in giudizio per il Comune di Cattolica in ordine al ricorso R.G. n. 362/09 avanti al T.A.R. di Bologna e contro la società OMISSIS, indicando quale domiciliatario l'Avv. Domenico Lavermicocca;

CONSIDERATO che all'udienza fissata per il giorno 13 novembre 2014 le parti venivano a conoscenza della cessazione del rapporto di servizio dell'Avv. Berti con l'Amministrazione del Comune di Cattolica e, pertanto, il Tribunale disponeva l'interruzione del processo con ordinanza depositata in data 27.11.2014;

VISTO che, con successivo atto di riassunzione notificato al Comune di Cattolica in data 16.12.2014, la società OMISSIS procedeva alla riassunzione del giudizio innanzi al TAR con rinnovo delle domande già proposte nel precedente ricorso;

VISTO che con lettera del 20.01.2015, prot n. 1825 l'Avv. Nicoletta Flamigni, Avvocato Unico per il Comune di Cattolica, comunicava la propria indisponibilità ad assumere l'incarico per la causa in oggetto poiché la fissazione dell'udienza di discussione ricade in un periodo successivo alla cessazione dei rapporti nascenti dalla convenzione per la gestione dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica stipulata tra il Comune di Cattolica, la Provincia di Rimini ed il Comune di Saludecio, dalla quale la Provincia di Rimini è receduta con decorrenza 28.02.2015;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale individuava nella figura degli Avv.ri Gaetano e Giada Rossi di Cattolica i legali cui conferire l'incarico per la prosecuzione del giudizio in oggetto;

RAVVISATO che :

- con determina dirigenziale n. 145 del 26.02.2014 veniva approvato un avviso pubblico volto alla formazione di una graduatoria, successivamente approvata con determina n. 664 del 02.09.2014, di professionisti cui conferire incarichi legali;

- con la succitata determina n. 145 del 26.02.2014, il Comune di Cattolica si riservava, comunque, *“la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco suddetto, in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di competenza”*;

CONSIDERATO, pertanto, che l'Amministrazione Comunale ritiene di procedere all'affidamento *intuitu personae* della causa succitata agli Avv.ti Gaetano e Giada Rossi in ragione della particolare complessità specialistica della materia tale da richiederne

l'affidamento a figure professionali competenti e conoscitori delle specifiche materie trattate nel ricorso;

RILEVATO che:

- il conferimento degli incarichi di patrocinio legale risulta distinto dalla procedura selettiva ad evidenza pubblica disciplinata dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) poiché il servizio legale per essere oggetto di appalto richiederebbe un quid pluris, per prestazione o per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale: si ritiene, infatti, che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale prevista dall'art. 2230 c.c. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2730 del 11.05.2012; Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR; parere ANAC (ex AVCP) n. 4 del 07.07.2011);

- che l'art. 46 comma 5 del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi esclude l'applicabilità dello stesso regolamento agli incarichi di patrocinio legale stante la natura *fiduciaria* dei suddetti rapporti;

CONSIDERATO che è stato richiesto specifico preventivo agli Avv.ti Rossi Gaetano e Rossi Giada e che l'importo presentato, depositato agli atti della presente determinazione, risulta in linea sia con le tariffe professionali espresse dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 55 del 10.03.2014 sia con i tariffari richiesti con la suddetta determinazione comunale n. 145 del 26.02.2014;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

RITENUTO doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente deliberazione con OMISSIS dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

Visti:

-il D.Lgs. n. 267/2000;

-gli artt. 28 e 37 dello Statuto Comunale;

-il D.Lgs. n. 165/2001;

-il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

DELIBERA

1)di resistere nel giudizio di riassunzione davanti al T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I (R.G. n. 362/2009) promosso con atto notificato in data 16.12.2014, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione Comunale;

2)di conferire l'incarico di patrocinio nella causa predetta agli Avv.ti Rossi Gaetano e Rossi Giada di Cattolica, individuando il domiciliatario nell'Avv. Domenico Lavermicocca di Bologna, con facoltà di nominare sostituti, in caso di necessità e

conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di rinunciare agli atti ed accettare rinunce;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....